



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Associazione Nazionale
Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di BRESCIA

RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA

MARAGLIO II° LOTTO

Cup J93D1800000005 Cig 9391111DF2

Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTE ISOLA

SCHEMA CONTRATTO



MOLOGNI ANNA ARCHITETTO

VIA MONS. CAMILLO CARRARA, 11 - 24021 ALBINO (BG) - tel. 035.77.42.71

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO II° LOTTO – CUP
J93D18000000005 – CIG 9391111DF2**

In Monte Isola, addì lunedì _____ (___/___/2023) presso il palazzo comunale sito in Monte Isola Località Siviano n. 76, avanti a me Porteri dr.ssa Mariateresa, Segretario Generale del Comune di Monte Isola, autorizzata a rogare i contratti nei quali il Comune è parte contraente, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti: _____

a) In nome e per conto del **Comune di Monte Isola**, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00830780177, il Responsabile del Settore Opere Pubbliche Strategiche, Ing. Claudio Pasinetti, nato a Edolo (Bs) il 17/05/1985 c.f. PSNCLD85E17D391Q e domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, il quale interviene in forza di incarico conferito dal Sindaco di Monte Isola con decreto sindacale in data 31/08/2023 n. 6;

b) Per l'Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____ giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

PREMESSA

TITOLO I. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO

- Art. 1. Oggetto del contratto
- Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 3. Ammontare del contratto
- Art. 4. Opzione **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Art. 5. Categorie dei lavori
- Art. 6. Categorie omogenee componenti i lavori
- Art. 7. Condizioni generali e interpretazione del contratto
- Art. 8. Comunicazioni relative all'appalto

TITOLO II. TEMPI DI ESECUZIONE

- Art. 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 10. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
- Art. 11. Proroghe
- Art. 12. Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 13. Penali (*se del caso*) e premio di accelerazione
- Art. 14. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 15. Sospensioni e riprese dei lavori

TITOLO III. DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 16. Contabilità dei lavori
- Art. 17. Anticipazione del prezzo
- Art. 18. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Art. 19. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Art. 20. Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 21. Ritardo nei pagamenti
- Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 23. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera

TITOLO IV. VARIAZIONI AL CONTRATTO

- Art. 24. Modifiche dell'Appaltatore
- Art. 25. Modifiche del contratto in corso di esecuzione
- Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti

TITOLO V. DISCIPLINA E MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Art. 27. Subappalto
- Art. 28. Pagamento dei subappaltatori
- Art. 29. Distacco di manodopera
- Art. 30. Ricorso all'avvalimento (*se del caso*)
- Art. 31. Disposizioni in materia di B.I.M.
- Art. 32. Regolare esecuzione / collaudo

TITOLO VI. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Art. 33. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva
- Art. 34. Obblighi assicurativi
- Art. 35. Adempimenti in materia di sicurezza
- Art. 36. Ulteriori adempimenti in capo all'Appaltatore

TITOLO VII. CONTROVERSIE

- Art. 37. Riserve e contestazioni
- Art. 38. Accordo bonario e transazione
- Art. 39. Definizione delle controversie

TITOLO VIII. ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Art. 40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- Art. 41. Risoluzione del contratto.31
- Art. 42. Danni per causa di forza maggiore32
- Art. 43. Clausola di rinegoziazione32
- Art. 44. Protocollo di legalità e Patto di integrità32

TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI32

- Art. 45. Codice di comportamento32
- Art. 46. Trattamento dei dati personali33
- Art. 47. Divieto di Pantouflage33
- Art. 48. Spese contrattuali, imposte, tasse33
- Art. 49. Clausola risolutiva espressa33

PREMESSA

1. il progetto esecutivo redatto e consegnato il __.10.2023 con nota prot. ____ dall'arch. Annamaria Mogni, titolare dello Studio di architettura e conservazione beni culturali, con sede in Albino (prov. Bg) via Mons. Camillo Carrara n. 11, P.IVA 02166790168, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. __ del __/__/2023 è stato validato con nota prot. ____ del __/10/2023.
2. Con determinazione a contrarre n. ____ del __/__/____, la Stazione appaltante ha disposto l'avvio, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, della procedura *aperta* per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO II° LOTTO – CUP J93D18000000005 – CIG _____, con avviso sulla GURI n. __ del __/__/____ e su n. 1 quotidiano a diffusione locale e n. 1 quotidiano a diffusione nazionale, mediante il portale telematico di e-procurement denominato Sintel – Aria Regione Lombardia in uso alla stessa.
3. L'importo a base di gara è pari a € 545.307,41 (Euro cinquecentocinquantacinquemilatrecentosette/41), I.V.A. di legge esclusa, comprensivo di € 163.137,02 (Euro centosessantatremilacentotrentasette/02) per costi della manodopera, oltre ad € 5.146,81 (Euro cinquemilacentoquarantasei/81) per oneri della sicurezza questi ultimi non soggetti a ribasso.
4. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'Art. 41, comma 13, del Codice dei contratti, con i seguenti criteri:
 - quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2023, approvato con DGR n° XI/7707 del 28/12/2022 evidenziare eventuale altro prezzario di riferimento con gli adeguamenti e gli eventuali scostamenti evidenziati nella documentazione progettuale e, ove non previsti dal citato prezzario, sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera;
 - quanto al costo della manodopera i relativi importi sono individuati dettagliatamente nell'elaborato «Stima incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara, sulla base degli importi determinati delle incidenze riportate nel prezzario di cui alla lettera a) determinate sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro;
 - tutti gli importi indicati nel presente documento sono sempre al netto dell'I.V.A. alle aliquote di legge.
5. A seguito dell'esperimento della gara, previo esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del Codice dei contratti, come da verbali in data, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato, con Determinazione Dirigenziale n. _____ del __/__/____, alla Società _____, che ha presentato un ribasso pari al ____, % per l'esecuzione dei lavori, e, pertanto, per l'importo contrattuale netto di € _____, oltre IVA, come da offerta economica in data
6. alla procedura di affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) XXXXXXXXXX.
7. È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C., protocollo n. ..., valido fino al, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (Art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 10, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266).

8. È stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. _____ in data _____, rilasciata ai sensi dell'Art. 88, comma 1, del D.lgs. 6.9.2011 n. 159, attestante, nei confronti dell'Appaltatore e delle persone fisiche facenti parti dello stesso, l'assenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza o di divieto previste dall'Art. 67 del suddetto D.lgs. n. 159/2011.
9. Con dichiarazione sostitutiva resa in data _____ prot. n. _____ e conservata agli atti del Comune, il legale rappresentante dell'Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., ha individuato la/le persona/e fisica/e che rivestono la figura di "*titolare effettivo*" dell'Appaltatore.
10. Il/i titolare/i effettivo/i come sopra individuato/i ha/hanno reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche potenziali con riferimento alla procedura di gara relativa all'aggiudicazione del presente appalto.
11. È decorso il termine previsto dall'Art. 18, comma 3, del Codice dei contratti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e agli atti progettuali, all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza: L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'Art. 1374 del Codice civile.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di progetto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara.
3. Della documentazione di cui al successivo art. 2, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il CSA e i documenti di progetto e, in ogni caso:
 - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

- b) l'elenco Prezzi Unitari
 - c) il computo metrico
 - d) *il Disciplinare di Gara*;
 - e) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in fase di gara;
 - f) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'Art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;
 - g) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del CSA man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
 - h) il cronoprogramma di cui all'Art. 18 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti;
 - i) la garanzia definitiva di cui all'Art. 32 e le polizze di assicurazione di cui all'Art. 33;
 - j) tutta la documentazione integrante il progetto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023;
 - b) il DPR 207/2010, per quanto applicabile;
 - c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
 - d) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il CSA o non previsto da quest'ultimo;
 - e) il decreto ministeriale di FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI.
3. Nel corso di esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà garantire la validità delle certificazioni prodotte in gara. Per tale motivo l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante i relativi certificati aggiornati.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore e oggetto di aggiudicazione, (in caso di offerta con ribasso percentuale) nella misura del ____% (____ per cento), ammonta a € _____,____ (Euro _____/____), di cui:
- a) € _____ (Euro _____/____) per lavori, comprensivi di € _____ (Euro _____/____) per costi della manodopera,
 - b) € _____ (Euro _____/____) per costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
3. In merito alla contabilizzazione degli importi dell'appalto di rimanda alla Sezione 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 40, comma 2 lett. f) punto 9), dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, i lavori sono riconducibili integralmente alle categorie di opere di seguito elencate:

SOA	Categoria (in sintesi)	Importo (€)	% sul totale
-----	------------------------	-------------	--------------

OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	449.064,71 €	82.35%
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	96.242,70 €	17,65%
	Totale	545.307,41 €	100,00

- La categoria di opere generali «OG 3», individuata al primo rigo della tabella di cui al comma 1, è la **categoria prevalente**.
- L'Appaltatore è obbligato a mantenere il possesso di attestazione SOA per la categoria di cui al comma 2, per classifica II (seconda) o superiore.

Art. 5. Categorie omogenee componenti i lavori

- Per i lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'Art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, sono individuate le seguenti categorie omogenee che compongono i lavori:

N.	SOA	Categorie omogenee	Importo (€)	Incidenza %
1	OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	449.064,71 €	82.35%
2	OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	96.242,70 €	17,65%
Totale lavori a corpo				100,00

- Fermo restando quanto previsto all'Art. 17 del presente contratto, i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
- Ai sensi dell'Art. 15, gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

Art. 6. Condizioni generali e interpretazione del contratto.

- Il contratto è stipulato **“a corpo”**. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatte salve le previsioni in materia di revisione dei prezzi.
- Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. I prezzi dello «elenco prezzi unitari» di cui all'Art. 31 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 8, ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
- I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 6 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'Art. 120 del Codice dei contratti o ai sensi del CSA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.
- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

8. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
9. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal contratto. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.
10. La disciplina del presente contratto riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E..
11. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, trova applicazione il Codice dei contratti e relativi allegati, come integrato dal presente contratto. In ogni caso il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
12. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
13. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 7. Comunicazioni relative all'appalto.

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le comunicazioni e le informazioni relative al presente contratto e alla sua esecuzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:
per la Stazione appaltante protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it
per la ditta appaltatrice xxxxxxx@pec.it

2. In fase di esecuzione dei lavori, eventuali intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto possono essere anche efficacemente effettuate mediante consegna nelle mani del Rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore di cantiere con acquisizione di firma per ricevuta, con la precisazione che ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.

TITOLO II. TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(nel caso in cui non sia stata effettuata la consegna anteriore alla stipula)

1. In merito agli adempimenti richiesti antecedentemente all'inizio lavori nonché alle modalità operative di consegna dei lavori si rimanda alle previsioni del CSA, Sezione 2.

(nel caso sia stata effettuata la consegna anteriore alla stipula)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'Art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (giorni 180 *centoottanta* naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In ogni caso il termine ultimo tassativo per adempiere alle prescrizioni è previsto dal DECRETO DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI. L'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'Art. 11 del CSA.**
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione corredato dall'Attestato di Prestazione Energetica.
5. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente Contratto e dal CSA.

Art. 9. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore è tenuto alla consegna di un programma esecutivo dei lavori, secondo i contenuti e nel rispetto dei termini indicati all'Art. 6 del CSA.
2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 6, comma 2, del CSA.
3. L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle tempistiche indicate nel programma esecutivo dei lavori, secondo l'ordine di esecuzione delle lavorazioni previste, e ha l'onere di informare la DL di ogni scostamento agli stessi in fase di esecuzione, fermo restando il rispetto dei termini di esecuzione generali previsti dal contratto d'appalto.

Art. 10. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata secondo le modalità e le tempistiche previste all'Art. 7 del CSA.
2. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il

parere della DL.

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 8, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.
5. Trova altresì applicazione l'Art. 121, comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 11. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'Art. 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;
 - j) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui all'Art. 119, commi 2 e 7 del Codice dei contratti, ovvero di cui all'Art. 26 del presente contratto.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la

Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori o la disapplicazione delle penali.

Art. 12. Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 4 del CSA;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Le penali di cui al comma 2, lettera c), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
4. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare le previsioni in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti.
7. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura e alle condizioni di cui all'art. 49 del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del presente contratto.
8. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4, del Codice dei contratti, quando:

- a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) superi il termine contrattuale di 30 (trenta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
 3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'Art. 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
 4. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave negligenza può produrre la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4, del Codice dei contratti.
 5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
 6. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l'Art. 40, in quanto compatibile.

Art. 14. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 121 del Codice dei contratti e con le modalità di cui all'Art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

TITOLO III. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le previsioni di cui alla Sezione 3 del CSA.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'Art. 12, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti e dell'Art. 16 del CSA, in quanto compatibile.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 16. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'Art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. L'anticipazione è da erogare solo entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'Art. 17, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile. L'anticipazione è erogata esclusivamente previa richiesta scritta dell'Appaltatore nonché alle condizioni di cui all'Art. 125 del Codice dei contratti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'Art. 1282 Codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, con riferimento all'Art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale

recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'Appaltatore, e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle previsioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'Art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia in caso di revoca dell'anticipazione, oppure nel caso di recupero necessario alla soddisfazione dei crediti certi ed esigibili vantati dai subappaltatori, dall'Erario o dagli Enti previdenziali, ove il credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante non sia sufficientemente capiente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 17. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare degli stati di avanzamento degli stessi, per un importo **non inferiore a € 150.000 (Euro centocinquantamila)**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità, il Direttore Lavori al netto dello sconto e della ritenuta di garanzia.
2. **In deroga alla previsione del comma precedente, i pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un limite massimo pari al 75% (settantacinque per cento) dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potrà, pertanto, avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.**
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP entro 7 (sette) giorni dall'adozione dello Stato Avanzamento Lavori, elaborato secondo le modalità di cui al CSA, di cui devono riportare esplicito riferimento con indicazione della data di emissione.
4. Il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

5. Il termine di cui al comma 2 può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.
6. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo del (certificato di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'Art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'Art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'Art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
 - b) agli adempimenti di cui all'Art. 26 e all'Art. 27 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo Art. 1920 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'Art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'Art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale esclusivamente mediante bonifico bancario/postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sui conti correnti dedicati comunicati dall'appaltatore con nota in data prot. n. xxxxxx, depositata agli atti del Comune.
2. Il Comune dichiara che i codici da indicare nei pagamenti riferiti al presente contratto sono i seguenti: CIG XXXXXXXXXXX - CUP J93D18000000005.
3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.
4. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.

Art. 20. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al presente contratto. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'Art. 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002 e ss.mm.ii.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 21. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'Art. 60 del Codice dei contratti al presente contratto si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma. Al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'Art. 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

2. La clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini dell'attivazione della procedura di revisione dei prezzi è necessaria espressa richiesta dell'Appaltatore alla Stazione appaltante ovvero formale comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante. La clausola di revisione dei prezzi è applicata esclusivamente alle lavorazioni non ancora eseguite dall'Appaltatore. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'Appaltatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione elaborato dall'ISTAT, identificati secondo quanto previsto dall'Art. 60, comma 4, del Codice dei contratti.
4. La copertura per i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi è identificata secondo quanto previsto all'Art. 60, comma 5, del Codice dei contratti.
5. Trovano applicazione al presente appalto le previsioni di legge nell'ambito della compensazione delle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore.

Art. 22. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

TITOLO IV. VARIAZIONI AL CONTRATTO

Art. 23. Modifiche dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'Art. 14 del Codice dei contratti e di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro si applica la previsione del comma 3 della norma sopra richiamata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo Art. 124, commi 4 e 5 del Codice dei contratti.
2. (*Se del caso*) Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
 - a) in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente l'Art. 68, comma 17, e l'Art. 97 del Codice dei contratti;
 - b) ai sensi dell'Art. 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
3. (*Se del caso*) Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del

consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai citati Artt. da 94 a 98.

4. Al contratto con il nuovo appaltatore sono applicate le previsioni indicate nella documentazione di gara ai sensi dell'Art. 124, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 24. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti e come meglio specificato nel CSA, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a eventuali nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'Art. 119, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'Art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:
 - a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
 - b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto;
 - c) l'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.
4. Non possono essere oggetto di cessione le somme:
 - a) già corrisposte a qualsiasi titolo all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori;
 - b) devolute o da destinare a pagamenti della Stazione appaltante in sostituzione dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 11, comma 6, del Codice dei contratti;
 - c) previste in contratti di subappalto già autorizzati che, in forza di tali contratti, si presumono di competenza dei subappaltatori per i quali è previsto il pagamento diretto ai sensi dell'Art. 27.

TITOLO V. DISCIPLINA E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 26. Subappalto.

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'Art. 119 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui alla presente Sezione; il subappalto è previsto limitatamente a quanto dichiarato dall'Appaltatore in fase di gara in riferimento alle attività che intenda

subappaltare.

2. Ai sensi dell'Art. 119, comma 6, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e le prestazioni oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.
4. Il subappalto, in ogni caso nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, è obbligatorio per le categorie scorporabili o per la parte di categorie scorporabili per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante l'assorbimento nella categoria prevalente. Restano ferme la necessità di apposita richiesta e conseguente rilascio della pertinente autorizzazione. L'impegno di cui al presente comma non è surrogabile dalla dichiarazione di indicazione dei lavori subappaltabili di cui al comma 2.
5. La disciplina per le richieste di subappalto per lo specifico affidamento è prevista all'Art. 9 del CSA. La medesima disciplina è da applicarsi alle comunicazioni obbligatorie dei subcontratti, non qualificati come subappalti secondo le previsioni di cui all'Art. 119 del Codice dei contratti.
6. Nel caso in cui le attività subappaltate subiscano modifiche di carattere quantitativo, in aumento, o qualitativo, l'Appaltatore ha l'onere di comunicare tali modifiche tempestivamente alla Stazione appaltante e acquisire specifica autorizzazione perché il subappaltatore possa proseguire nelle attività allo stesso affidate.
7. Il subappalto non autorizzato o in violazione delle disposizioni del presente articolo, dell'Art. 9 del CSA nonché della normativa vigente in materia, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'Art. 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
8. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'Art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'Art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
9. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'Art. 31 del CSA, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 27. Pagamento dei subappaltatori

1. In assenza delle fattispecie di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante non prevede il pagamento diretto del subappaltatore e corrisponde l'importo dovuto all'Appaltatore, il quale ha l'onere di riconoscere al subappaltatore quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta dallo stesso.
2. Nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto, l'Appaltatore ha l'onere di dimostrare alla Stazione appaltante l'avvenuto versamento degli importi dovuti al subappaltatore.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'Art. 119, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dal comma 11,

lettera c), esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo della manodopera sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
 - c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui all'Art. 5 del presente contratto d'appalto, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL);
 - d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'Art. 39, in ottemperanza dell'Art. 119, comma 12, del Codice dei contratti;
 - e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore;
 - f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).
6. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi di cui al comma 11, lettera a), dell'Art. 119 del Codice dei contratti, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
- a) la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 11, lettera b), dell'Art. 119;
 - b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al presente comma 5;
 - c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto, il pagamento all'Appaltatore è subordinato agli adempimenti di cui al precedente comma 2.
7. Ai sensi dell'Art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui al precedente comma 2, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata

previamente comunicata all'Appaltatore.

8. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
 - a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione e non ancora recuperate nel corso dei pagamenti già erogati;
 - b) qualora per il legittimo riconoscimento del pagamento diretto dei subappaltatori non vi siano risorse sufficienti in quanto già erogate a titolo di anticipazione, la Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia per l'anticipazione o della garanzia definitiva, nella misura necessaria a soddisfare il credito dei subappaltatori;
 - c) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'Art. 1262, primo comma, del Codice civile.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.
10. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
11. Ai sensi dell'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai subcontratti.

Art. 28. Distacco di manodopera

1. È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'Art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, qualora ricorra al distacco di manodopera in deroga al divieto di cui al comma 1, prima dell'accesso al cantiere della manodopera che intende impiegare con il distacco, deve richiedere alla Stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto al fine di stipulare con il richiesto distaccante apposito contratto di subappalto qualora ne ricorrano le condizioni. In tal caso trova applicazione la disciplina del subappalto di cui all'Art. 26.
3. La Stazione appaltante, il Responsabile di commessa oppure la DL, ovvero il primo di tali soggetti che accerti la violazione di cui al comma 1, deve rendere apposita comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente oppure al Nucleo carabinieri per la tutela del lavoro.

Art. 29. Ricorso all'avvalimento *(se del caso)*

1. L'Appaltatore ha fatto ricorso all'avvalimento di cui all'Art. 104 del Codice dei contratti, pertanto, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP, vigila, verifica e controlla con qualunque mezzo:
 - a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
 - c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
 - d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale,

previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

2. Ai sensi dell'Art. 104, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Se l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui alla presente Sezione, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.
4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

Art. 30. Disposizioni in materia di B.I.M.

1. Il progetto posto a base di gara è stato redatto con sistema di elaborazione elettronica in modalità tradizionale, omettendo il sistema B.I.M. di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312, in ragione dell'importo inferiore a quello previsto dall'Art. 6, comma 1.

Art. 31. Regolare esecuzione / collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di collaudo. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d'opera sono allegati al certificato di collaudo.
2. Per quanto non previsto, si rimanda all'Art. 12 del CSA nonché all'Allegato II.14 del Codice dei contratti.

TITOLO VI. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 32. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. L'Appaltatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, rilasciata dalla compagnia _____, n. _____, con scadenza il __/__/____.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'Art. 117, comma 8, del Codice dei contratti; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. Ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'Art. 117 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.) n. _____, rilasciata in data _____, dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, contenente tutte le clausole e caratteristiche richieste dalla documentazione di gara, con le seguenti previsioni:
 - a) Sezione A *"Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"*:
 - i danni alle opere oggetto del contratto sono assicurati per una somma pari al valore del contratto medesimo, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;

- i danni alle opere preesistenti sono assicurati per una somma non inferiore a € _____;
 - i costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri sono assicurati per una somma non inferiore a € _____;
- b) Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
- i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sono assicurati per un massimale pari a € _____ per sinistro e per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore ha consegnato apposita polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO) n. _____, rilasciata in data _____, dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, contenente tutte le clausole e caratteristiche richieste dalla documentazione di gara, con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € _____ per sinistro con sotto-limite non inferiore a € _____ per prestatore d'opera. La polizza, di cui al presente comma, contiene tutte le clausole, le estensioni e le caratteristiche previste dalla documentazione di gara.
4. L'Appaltatore è tenuto, per la liquidazione della rata di saldo, alla stipula di una polizza indennitaria decennale secondo le previsioni dell'Art. 117, comma 11, del Codice dei contratti. Tale polizza deve avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero, comunque, decorsi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel rispetto delle previsioni dell'Art. 117, comma 11, del Codice dei contratti, la polizza dovrà prevedere a copertura dei danni derivanti da crollo totale e/o parziale e da gravi difetti costruttivi (Art. 1669 c.c.) verificatisi nei dieci anni successivi al compimento dell'opera nonché per responsabilità civile verso terzi e verso la Stazione appaltante; il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 30% per cento del valore dell'opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
5. Contestualmente alla stipula della polizza di cui al comma 4, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, decorrente secondo le tempistiche di cui al comma precedente. La polizza dovrà avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. L'Appaltatore si impegna alla stipula di una polizza indennitaria biennale (Garanzia da fornitura), a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dei materiali o dei lavori (Art. 1667 c.c.) delle opere impiantistiche facenti parte del corrispettivo di appalto, per un importo pari al valore della componente impiantistica dell'appalto. La polizza dovrà avere e decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
7. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. L'Appaltatore dovrà comunicare alle compagnie assicuratrici il nominativo dei subappaltatori e delle opere subappaltate e darne evidenza alla Stazione Appaltante, fornendo eventuale copia delle polizze aggiornate.

8. Qualora i contratti di assicurazione prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
9. L'Appaltatore comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, della suddetta polizza assicurativa. Altresì, l'Appaltatore dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che la copertura assicurativa sia sempre adeguata a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Stazione appaltante copia della polizza e relativa conferma di validità.
10. L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare le suddette polizze in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a trasmettere copia delle relative appendici alla Stazione appaltante.

Art. 34. Adempimenti in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutta la normativa applicabile al presente appalto in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 2008; è inoltre onere dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione necessaria, nominare i soggetti previsti e garantire le misure prescritte dal presente contratto e dalla Sezione 5 del CSA.

Art. 35. Ulteriori adempimenti in capo all'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
2. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
 - e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori.
3. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

4. L'Appaltatore è obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:
 - a) l'eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previo accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;
 - b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.
5. È a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 7, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.
6. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. Tali elaborati:
 - a) devono essere redatti secondo la metodologia di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DX;
 - b) devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi;
 - c) devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta;
 - d) la redazione degli as-built dovrà avvenire mediante l'implementazione del modello B.I.M. elaborato in fase esecutiva, secondo quanto previsto nel Capitolato informativo allegato al progetto esecutivo.
7. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà o chi abbia titolo all'utilizzo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e

resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:

- a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;
- b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

TITOLO VII.CONTROVERSIE

Art. 36. Riserve e contestazioni

1. Ai sensi dell'Art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, le domande e contestazioni dell'Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve.
2. Le modalità di iscrizione delle riserve e la procedura di gestione delle stese è prevista all'Art. 34 del CSA.
3. Non costituiscono riserve tutte le fattispecie previste all'Art. 7, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 37. Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'Art. 210 del Codice dei contratti.
2. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'Art. 212 del Codice dei contratti.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 38. Definizione delle controversie

1. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi dell'Art. 37 e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO VIII. ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico _____ nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Brescia. *(se del caso aggiungere)* Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il ____ % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:
 - a) per il settore _____ per circa il ____ % del personale impiegato;
 - b) per il settore _____ per circa il ____ % del personale impiegato;
 - c) per il settore _____ per circa il ____ % del personale impiegato.
2. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti, nonché eventualmente entrate in vigore, per quanto di rispettiva competenza nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali previsti dalla documentazione di gara e sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli Artt. 11 e 119, comma 7, del Codice dei contratti;
 - b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'Art. 36 della suddetta legge.
3. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall'Art. 11, comma 6, del Codice dei contratti.
4. In caso di crediti insufficienti per la garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva.
5. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 27 del presente Contratto, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista.

Art. 40. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'Art. 122, comma 1, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'Art. 122, comma 2, del Codice dei contratti.
3. La Stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'Art. 122, commi 3 e 4 del Codice dei contratti.
4. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; il grave inadempimento può derivare da più inadempimenti ripetuti nel tempo;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'Art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - k) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - l) applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - m) per ogni altra causa prevista nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
6. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

7. L'Appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'Art. 122, commi da 5 a 9, del Codice dei contratti.

Art. 41. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'Art. 31, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti.

Art. 42. Clausola di rinegoziazione

1. Ai sensi delle previsioni di cui all'Art. 9 del Codice dei contratti, è espressamente prevista la possibilità di rinegoziare le condizioni di cui al presente contratto, al fine di tutelare l'equilibrio contrattuale, nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

Art. 43. Protocollo di legalità e Patto di integrità

1. Si dà atto che la ditta appaltatrice, in sede di partecipazione alla gara, ha sottoscritto per accettazione il Protocollo di legalità in data 6 aprile 2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 27 febbraio 2018 e il Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 151 in data 18 marzo 2020.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44. Codice di comportamento

1. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, per quanto compatibile ed applicabile, il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Monte Isola,

secondo le prescrizioni dettagliatamente indicate all'art. 59 del Capitolato speciale. A tal fine, la parte appaltatrice dichiara di averne preso piena e completa conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 45. Trattamento dei dati personali

1. In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Comune di Monte Isola nell'ambito del presente contratto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 e successivo D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra citato Regolamento, si richiama l'informativa contenuta nel disciplinare di gara/lettera di invito.

Art. 46. Divieto di Pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei confronti del medesimo soggetto aggiudicatario.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa

Art. 47. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Bollo xxxxxxx.

Art. 48. Clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC o di Raccomandata A/R, dalla Stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di considerare risolto il presente contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Codice dei contratti, Art. 122, nel presente contratto e/o negli atti di gara, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'Art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC o Raccomandata A/R nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti

minimi generali di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Stazione appaltante;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del presente Contratto;
- e) violazione della norma SA 8000;
- f) mancato adempimento agli obblighi di cui all'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) reiterati inadempimenti dell'Esecutore, anche se non gravi e comunque inadempienti che hanno prodotto n. 5 non conformità gravi;
- h) negli altri ulteriori specifici casi previsti nel presente contratto e/o nelle specifiche tecniche.

3. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione appaltante ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Esecutore a mezzo PEC o Raccomandata A/R, fermo restando il diritto della medesima Stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il presente atto, redatto in formato elettronico sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me funzionario rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma rilasciati rispettivamente a:

_____ da xxxxxx (con validità dal xxxxxxxxxxxx)_____

_____ da xxxxxx (con validità dal _____). _____

Il presente atto viene sottoscritto da me pubblico ufficiale rogante con firma digitale rilasciata da ArubaPec (con validità _____).

Il presente documento viene da me funzionario rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005

Per il Comune di Monte Isola – _____

Per la ditta appaltatrice – _____

Il Segretario Comunale rogante – _____